



Comune di Volterra

Provvedimento del Sindaco n°65 del 07/08/2015

ORDINANZA SVOLGIMENTO EVENTO "NOTTE DI NOTE" - II^ Edizione 8 Agosto 2015 - Integrazioni.

IL SINDACO

- Preso atto della volontà di questa Amministrazione di riproporre in data 8/08/2015 la manifestazione denominata "Notte di note" come da delibera n. 157 del 28/07/2015 pregiudicata nell'edizione del 1/08/2015 dal maltempo;
- Considerata la necessità di vigilare nell'occasione sulla vendita degli alcolici con particolare riguardo alla vendita ai minori, onde evitare problematiche di ordine pubblico e a salvaguardia della salute dei più giovani;
- che anche il legislatore nazionale, con l'adozione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge n. 189/2012, ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool da parte di minori chiaramente inteso, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando nel contrasto al consumo di alcol dei minorenni una priorità in termini di salute pubblica e di emergenza sociale e a tal fine è intervenuto proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;
- Considerato che in occasione di eventi quali quella in oggetto si verifica frequentemente che vengano abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;
- Visto che questa situazione costituisce un pericolo per i pedoni oltre che arrecare un danno al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo e dell'abitato, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;
- Considerato che i vari esercizi pubblici della città hanno organizzato per l'occasione eventi musicali che potranno oltrepassare i limiti previsti dal Regolamento Comunale sulle attività rumorose;
- Dato altresì atto che anche per l'anno in corso l'Amministrazione Comunale ha concordato di tenere un solo intrattenimento musicale in in ciascuna delle seguenti vie:
 - Piazza Martiri della Libertà
 - Via Matteotti
 - Via Gramsci
 - Piazza XX settembre
 - Piazzetta San Michele
 - Via Sarti
 - Via Ricciarelli
 - Via Bompardini

Considerato che tale soluzione contribuirà a limitare le emissioni rumorose in città migliorando la qualità dell'evento e la vivibilità dei residenti;

Ritenuto opportuno vista l'eccezionalità della manifestazione concedere una deroga alle emissioni sonore relative agli intrattenimenti pubblici che hanno presentato regolare comunicazione al Comune **fino alle ore 2,00 del 9/08/2015** con la raccomandazione che i livelli massimi di immissione sonora, non dovranno superare il valore di 70 dB/A e che dopo le ore 24.00 i livelli di immissione dovranno diminuire progressivamente fino alle ore 02,00.

- Considerata l'opportunità di concentrare la parte finale della Notte Bianca oltre le ore 2,00 fuori dal centro storico, presso il parco pubblico del Bastione nel rispetto delle condizioni della convenzione per la gestione dell'area siglata con il Comune, in accordo con i gestori medesimi;
- Dato atto che tale soluzione è finalizzata a contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nonché il relativo controllo da parte delle Forze di Polizia;
- Ritenuto pertanto di concedere la deroga alle emissioni rumorose per le attività di intrattenimento presso il parco Pubblico del Bastione fino alle ore 3,30 del 9 Agosto garantendo la graduale diminuzione dei livelli di emissione sonora a partire dalle ore 2,00;
- Visto l'art. 6 della L.160/2007 che obbliga i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, ad interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 della notte;
- Visto altresì l'art. 54 della L. 120/2010 che recita «I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.»
- Ritenuto di estendere il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, dopo le ore 2,00 della notte anche per gli esercenti l'attività itinerante;
- Ritenuto pertanto per le ragioni suesposte di vietare dalle ore 20,00 del giorno 8 /08/2015 fino alle ore 6,00 del 9/08/2015 per qualunque esercente la vendita e la somministrazione, la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro;
- Ritenuto altresì per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica di vietare la somministrazione di bevande alcoliche a partire dalle ore 2,00 del 9 Agosto p.v., ad eccezione del Parco Pubblico Il Bastione dove la somministrazione potrà proseguire fino alle ore 3,00 del giorno successivo.
- Visto l'art. 689 del Codice Penale che vieta in particolare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici da parte degli esercenti di un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande , con una pena dell'arresto fino ad un anno per i contravventori;
- Considerato che l'evento in oggetto rappresenta anche un momento di promozione del settore commerciale cittadino e ritenuto pertanto di concedere per l'occasione anche agli artigiani ed esercenti il commercio di vicinato del settore alimentare autorizzati alla somministrazione non assistita di disporre all'esterno dai propri punti vendita tavoli della dimensione massima di 3 metri quadrati, a seguito di regolare richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- Ritenuto per le ragioni di cui al punto precedente di concedere da parte degli esercenti il commercio non alimentare la possibilità di disporre all'esterno dai propri punti vendita i propri prodotti su una superficie massima di 2 metri quadrati, a seguito di regolare richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- Visto l'Art. 50 comma 7 del D.L. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”);
- Visto il vigente Regolamento Comunale delle attività rumorose approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 78 del 27/12/2004;

ORDINA

- Per il giorno 8/08/2015, in riferimento ai singoli trattenimenti musicali che si terranno esclusivamente nelle seguenti vie e piazze: Piazza Martiri della Libertà, Via Matteotti, Via Gramsci, Piazza XX settembre, Piazzetta San Michele, Via Sarti, Via Ricciarelli, la **deroga temporale al vigente regolamento per le attività rumorose**, consentendo **fino alle ore 2,00** del giorno successivo, le emissioni sonore che, dalle ore 24,00, dovranno comunque essere progressivamente diminuite.
- La **deroga temporale** al vigente regolamento per le attività rumorose, consentendo le emissioni rumorose legate al trattenimento pubblico presso il **Parco Pubblico Il Bastione fino alle ore 3,30 del giorno 9/08/2015, con graduale diminuzione delle emissioni a partire dalle ore 2,00;**

DISPONE

- **Di concedere, previa richiesta, per l'occasione anche agli artigiani ed esercenti il commercio di vicinato del settore alimentare autorizzati alla somministrazione non assistita** di disporre all'esterno dai propri punti vendita tavoli della dimensione massima di **3 metri quadrati**;
- Di concedere da parte degli esercenti il **commercio non alimentare** la possibilità di disporre all'esterno dai propri punti vendita i propri prodotti su una superficie massima di **2 metri quadrati**;
- Di predisporre da parte dell'ufficio competente apposita **ordinanza di divieto di transito per la durata della manifestazione in tutto il centro storico** consentendo la circolazione soltanto ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;

VIETA

- **dalle ore 20,00 del giorno 8 /08/2015 fino alle ore 6,00 del 9/08/2015, per qualunque esercente, la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro;**
- **Per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica la somministrazione, da parte di ogni esercente, di bevande alcoliche a partire dalle ore 2,00 del 9 Agosto, ad eccezione del Parco Pubblico “Il Bastione” dove la somministrazione potrà proseguire fino alle ore 3,00.**

SI AVVISA CHE

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta le sanzioni espressamente previste dal D. Lgs 267/2000 e dal TULPS.

La violazione delle norme sulla vendita degli alcolici comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- 1) Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Pisa, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- 3) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL VICE SINDACO
Riccardo Fedeli